Pmi innovativa se tornano i costi Le spese in R&S classificate col principio contabile Oic 24

DI CINZIA DE STEFANIS

er il mantenimento del requisito di spese in ricerca e sviluppo (con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione), la startup e pmi innovativa dovrà evidenziare la natura del costo, secondo i recenti principi contabili Oic; in particolare il 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali (anno 2016) con la finalità di definire il numeratore (e il relativo denominatore) da prendere in considerazione ai fini del calcolo percentuale.

Altra novità: i modelli ornamentali, pur previsti dal codice di proprietà industriale, non rientrano nella definizione di privativa prevista dalla disciplina in materia di startup e di pmi innovativa.

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nelle ultime note (una del 2 gennaio 2018, prot. 513, l'altra del 29 dicembre 2017, prot. 562754) del ministero dello Sviluppo economico, guidato da Carlo Calenda, sui requisiti per la qualifica di startup e pmi innovative per la concessione delle relative agevolazioni.

Il tardivo deposito della dichiarazione e la conferma dei requisiti richiesta per la permanenza nella sezione speciale startup e pmi innovative (nota 4/9/2017, prot. 356567). In caso di mancato deposito della dichiarazione di conferma

dei requisiti, richiesta per la permanenza nella sezione speciale delle startup e delle pmi innovative, è prevista la cancellazione dal Registro delle imprese. Oltre che la perdita dei requisiti stessi.

La fattispecie sanziona pertanto il comportamento omissivo pieno da parte dell'obbligato. Ne consegue che, in caso di «ravvedimento operoso» da parte dell'obbligato, ultra dies, ma pur sempre anticipando l'avvio del procedimento di cancellazione da parte dell'ufficio, la fattispecie di cui al comma 16 dell'articolo 25 del decreto legge n. 179/2012 (startup) e comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 3/2015 (Pmi innovative) non risulta perfezionata. Le camere di commercio non avvieranno il procedimento di cancellazione, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

Modifica degli atti costitutivi di società startup, costituite con atto notarile (nota 24 maggio 2017, prot. 193627). Gli atti costitutivi di startup innovative, redatti con atto pubblico, potranno essere modificati solo tramite atto pubblico notarile. Mentre quelli costituiti sulla base del modello standard (dm 28 ottobre 2016 e successivo decreto direttoriale 4 maggio 2017) potranno essere modificati con atto standard,

oppure con atto pubblico. Lo chiarisce il ministero dello Sviluppo economico. La posizione del dicastero si fonda sul principio di specialità ed eccezionalità delle norme; in particolare, sulla costituzione delle startup con modello standard, rispetto alla disciplina ordinaria della costituzione e modifica delle società di capitali prevista dal Codice civile. Una corsia agevolata non estendibile oltre i confini dettati dal legislatore della delega.

Autocertificazione delle spese in ricerca e sviluppo (nota 4.9.2017, prot. 356555). Secondo i tecnici del ministero dello sviluppo economico, il legislatore ha consentito alle società innovative (che non abbiano ancora concluso un primo esercizio sociale, e che pertanto non abbiano ancora approvato e depositato il bilancio) di «autocertificare» le spese in ricerca e sviluppo, sulla base di un «preventivo di bilancio». Il tutto per poter usufruire di questo requisito ai fini della iscrizione nella sezione speciale del registro imprese di startup e Pmi innovative. È evidente, pertanto, che si tratta di una nota di intenti, cui la società dovrà tener fede nel corso dell'esercizio.